

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18/23 DD. 30.03.2023

Oggetto: Conferimento di delega al Direttore generale della funzione di validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA, salva ratifica dei relativi provvedimenti da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito nella prima seduta utile.

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di MARZO, alle ore 09.30 presso la sede dell'AUSIR sita in Piazzale Osoppo n. 1 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 16.03.2023, si è riunita l'Assemblea regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Vice Presidente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente		x
Urban	Alberto	Campolongo Tapogliano	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente	x	
Bottecchia	Demis	Fanna	Componente		x
Lenna	Marco	Forni di Sopra	Componente		x
Negro	Maurizo	Gorizia	Delegato	x	
Moro	Roberta	Magnano in Riviera	Componente		x
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente		x
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Steffè	Elisabetta	Muggia	Delegato	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente		x
Tellini	Giuseppe	Palmanova	Componente		x
Cairoli	Monica	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	x	
Briz	Daniela	Remanzacco	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Valent	Pietro	San Daniele del Friuli	Componente	x	
Bignolin	Claudio	San Pier d'Isonzo	Componente		x
Bertoli	Everest	Trieste	Delegato	x	
Fontanini	Pietro	Udine	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venezia	Componente	x	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Vice Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "*È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...*";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "*L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
- l'art. 6, co. 6, secondo cui "*All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR*";
- l'art. 10, che disciplina le funzioni assegnate al Direttore generale dell'AUSIR;

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare:

- l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "*ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*";
- l'art. 8, co. 3, lett. f-bis), secondo cui l'Assemblea regionale d'Ambito provvedere "*alla validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA*";
- l'art. 13, co. 2, lett. j), in base al quale il Direttore generale "*..svolge le funzioni che gli sono delegate ... dall'Assemblea regionale d'ambito ...*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 2 dd 26.01.2023, avente ad oggetto "Nomina del Direttore generale dell'AUSIR, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in materia di "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV^a del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...";

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, co. 169, che stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento..."*;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 3 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 febbraio 2022, n. 15) ed in particolare il comma 5-quinquies, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Visto l'art. 43, co. 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (GU Serie Generale n. 114 del 17.05.2022), in base al quale *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Vista la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - *che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe* (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);
- prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA (art. 7.1 dell'Allegato A);

Visto, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *"la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"* (co. 7.4), di assumere le *"le pertinenti determinazioni"* e di provvedere *"a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"* (co. 7.5);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- l'art. 4, co. 6, secondo cui *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È*

comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”;

- *l’art. 7, co. 8, secondo cui “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1...”*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall’AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all’approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell’ARERA;
- *l’art. 8, co. 1, in base al quale “L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 ...[...]... è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;*
- *l’art. 8, co. 5, secondo cui “Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 ...[...]..., con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5...”;*
- *l’art. 8, co. 6, che stabilisce che “Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.”;*

Viste, altresì, le seguenti ulteriori precisazioni contenute nell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- *l’art. 28, co. 4, secondo cui “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;*
- *l’art. 29, co. 1, in base al quale “Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento”;*

Vista la deliberazione ARERA 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif, rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

Vista la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/2021 - DRIF, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Vista la deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/rif, rubricata "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com";

Viste le seguenti deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito:

- n. 29 dd 28.04.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione AcegasApsAmga S.p.A.";
- n. 33 dd 17.05.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione A&T 2000 S.p.A.";
- n. 34 dd 17.05.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.";
- n. 35 dd 17.05.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione GEA S.p.A.";
- n. 37 dd 17.05.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione NET S.p.A.";
- n. 39 dd 26.05.2022, rubricata "Validazione del piano economico-finanziario per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione MTF S.r.l.";
- n. 41 dd 26.05.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione Isontina Ambiente S.r.l.";
- n. 16 dd 30.03.2023, rubricata "Istanza di revisione straordinaria infra-periodo del piano economico-finanziario 2023-2025 del bacino di gestione di MTF S.r.l., ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.";

Viste le note Prot. n. 4562, n. 4563, n. 4564, n. 4565, n. 4566, n. 4567 e n. 4568 dd 19.12.2022, con le quali l'AUSIR ha chiesto ai Gestori operanti nell'Ambito territoriale ottimale *"di voler confermare il mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario per l'anno 2023 sulla base dei corrispettivi già validati da questa Agenzia"* con le sopramenzionate deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito e, in caso contrario, di *"a) comunicare per quali bacini tariffari, tra quelli serviti, risulta pregiudicata la sostenibilità della gestione; b) fornire, per detti territori comunali, i PEF grezzi comprensivi dei dati contabili 2021 (a-2); c) indicare il corrispettivo minimo necessario al mantenimento dell'equilibrio di bilancio 2023 in ciascuna di tali gestioni. Laddove detti corrispettivi dovessero eccedere il limite di cui all'art. 4.1 MTR-2, il Gestore sarà tenuto nel corso del procedimento a fornire le ulteriori informazioni necessarie alla predisposizione dell'apposita relazione ex art. 4.6 MTR-2"*;

Viste in particolare le seguenti note dei Gestori:

- Isontina Ambiente S.r.l., Prot. n. 1367 dd 31.01.2023, con la quale la società ha adempiuto a quanto richiesto con nota Prot. n. 4566/2022, evidenziando l'esigenza che l'AUSIR proceda alla elaborazione - ai sensi dell'art. 8, co. 5, della deliberazione n. 363/2021/R/rif – della *motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria* di cui alla

deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/2022 da presentare all'ARERA per 16 tra i territori comunali serviti;

- NET S.p.A., Prot. n. 541/2023/DSGA/AFC/EG/eg dd 31.01.2023 e Prot. n. 1418/2023/DSGA/AFC/EG/eg dd 17.03.2023, con le quali la società ha adempiuto a quanto richiesto con nota Prot. n. 4568/2022, evidenziando l'esigenza che l'AUSIR proceda alla elaborazione - ai sensi dell'art. 8, co. 5, della deliberazione n. 363/2021/R/rif – della *motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria* di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/2022 da presentare all'ARERA per tutti i 57 territori comunali serviti;

Dato atto che:

- per i bacini tariffari gestiti dalle società AcegasApsAmga S.p.A., A&T 2000 S.p.A., Ambiente Servizi S.p.A. non si rende necessario procedere alla elaborazione - ai sensi dell'art. 8, co. 5, della deliberazione n. 363/2021/R/rif – delle istanze di revisione infra-periodo delle rispettive predisposizioni tariffarie validate con le sopramenzionate deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito;
- il Gestore GEA S.p.A. non ha ancora provveduto a quanto richiesto dall'Agenzia con nota Prot. n. 4565/2022;
- sono in corso gli approfondimenti istruttori necessari all'attività di validazione e di predisposizione delle istanze motivate di revisione straordinaria infra-periodo dei PEF dei 16 bacini tariffari indicati da Isontina Ambiente S.r.l.;
- sono in corso gli approfondimenti istruttori necessari all'attività di validazione e di predisposizione delle istanze motivate di revisione straordinaria infra-periodo dei PEF di tutti i 57 bacini tariffari serviti da NET S.p.A.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30 dd 28.04.2022, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione SNUA S.r.l." ed, in particolare, il p.to 12 del dispositivo con il quale questa Assemblea ha stabilito "*di rinviare a successivo provvedimento - per le motivazioni indicate in premessa e nelle more dell'individuazione, da parte di ciascun Comune, del Gestore che subentrerà a SNUA S.r.l. a decorrere dal 01.01.2023 - la predisposizione dei piani economico-finanziari per gli anni 2023, 2024 e 2025, avvalendosi della facoltà ammessa dall'art. 28, co. 4, del MTR-2*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 17 dd 30.03.2023, rubricata "Validazione dei piani economico-finanziari per il periodo 2023-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacini tariffari di Cavasso Nuovo, Travesio e Vajont";

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 12 dd 30.03.2023, rubricata "Verifica dell'avveramento delle condizioni poste nella deliberazione Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 per la gestione d'ambito di Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A. anche per i Comuni in precedenza gestiti da S.N.U.A. s.r.l. Integrazione dei Contratti di servizio già stipulati dall'AUSIR con Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.";

Visto, altresì, l'Allegato B della citata deliberazione n. 12/2023 avente ad oggetto "Addendum al contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, sottoscritto digitalmente nelle date 23.12.2019-27.12.2019 dall'AUSIR e da GEA S.p.A." ed in particolare l'art. 1, co. 2, in base

al quale *“con specifica decorrenza dal 1° gennaio 2023 per ogni effetto previsto o derivante da questo Contratto”* rientrano nel bacino di gestione della società GEA S.p.A. anche i territori comunali di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito D'Asio e Vivaro;

Dato atto che si rende necessario procedere, in adempimento a quanto stabilito dal p.to 12 della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/2022, alla ricomposizione dei piani economico-finanziari per gli anni 2023, 2024 e 2025 dei bacini tariffari di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito D'Asio e Vivaro;

Vista la nota Prot. n. 135/2023 con la quale l'AUSIR ha richiesto, tra l'altro, al Gestore GEA S.p.A. *“di voler trasmettere - ai sensi dell'art. 7.1 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif - i file dati numerici dei PEF di competenza del Gestore (c.d. “PEF grezzi” del Gestore), predisposti per ciascun bacino tariffario servito a decorrere dal 01.01.2023 secondo lo schema tipo di cui all'Allegato n. 1 alla determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF”* al fine di poter procedere alla revisione prevista dal p.to 12 della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/2022;

Dato atto che il Gestore *de quo* non ha ancora provveduto a quanto richiesto dall'Agenzia con nota Prot. n. 135/2023;

Considerato che:

- l'Assemblea regionale d'Ambito è tenuta a porre in essere l'attività di revisione infra periodo dei PEF in tempo utile per consentire a tutti i Comuni interessati di approvare la TARI 2023 nel rispetto dei termini attualmente previsti dal legislatore nazionale, ovvero il 30.04.2023;
- le elezioni amministrative del 2-3 aprile 2023 comporteranno la necessità di procedere alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea regionale d'Ambito cessati mediante la convocazione delle rispettive Assemblee locali ai sensi dell'art. 6bis dello Statuto dell'Ente;
- vi è, quindi, il rischio concreto che entro il termine del 30.04.2023 la procedura di ricomposizione dell'Assemblea regionale d'Ambito non sia conclusa, con la conseguente difficoltà di garantire la presenza del numero legale necessario per radicare la validità delle deliberazioni;

Ritenuto, al fine di garantire a tutti i Comuni interessati di approvare la TARI 2023 nel rispetto dei termini attualmente previsti dal legislatore nazionale:

- di delegare al Direttore generale la funzione di validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA, salva ratifica dei relativi provvedimenti da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito nella prima seduta utile;
- di disporre che tale delega possa essere esercitata dal Direttore generale esclusivamente:
 - con riferimento ai procedimenti di revisione infra periodo illustrati in premessa;
 - qualora l'Assemblea regionale d'Ambito, opportunamente convocata per deliberare in materia, non raggiunga il numero legale necessario per radicare la validità dei provvedimenti stessi;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

**L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO
DELIBERA**

1. per le motivazioni indicate in premessa, di delegare al Direttore generale la funzione di validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA, salva ratifica dei relativi provvedimenti da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito nella prima seduta utile;
2. di disporre che la delega di cui al punto precedente possa essere esercitata dal Direttore generale esclusivamente:
 - a. con riferimento ai procedimenti di revisione infra periodo illustrati in premessa;
 - b. qualora l'Assemblea regionale d'Ambito, opportunamente convocata per deliberare in materia, non raggiunga il numero legale necessario per radicare la validità dei provvedimenti stessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL VICE PRESIDENTE
f.to per. ind. Dino Giacomuzzi